

	Seconda fase	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente
Evidenze oggettive	Prima fase	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.
	Seconda fase	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.

5.2 Qualificazione del personale		
Riferimenti cogenti		
5.2.1	Le autorità competenti dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente.	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato Art. 4.2.c

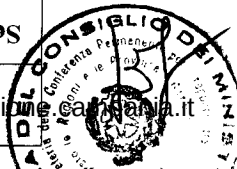
LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione)	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione)
	Seconda fase	Criteri e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione	Criteri e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione
	Prima fase	Gestione delle registrazioni individuali	Gestione delle registrazioni individuali
	Seconda fase	Percorso di qualificazione	Percorso di qualificazione
Fonte: http://www.ingegneria.it	Prima fase	Registrazioni individuali	Registrazioni individuali
	Seconda fase	Registrazioni individuali	Registrazioni individuali



5.3 Sicurezza degli operatori

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.3.1	Le autorità competenti assicurano, relativamente agli aspetti di sicurezza alimentare, adeguate modalità di gestione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) collegati alla sicurezza dei lavoratori	Normativa cogente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Indicazioni per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività. Attività di formazione e addestramento.	Indicazioni per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività. Attività di formazione e addestramento e relativa documentazione.	Indicazioni e istruzioni documentate per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività. Attività di formazione e addestramento e relativa documentazione.
	Prima fase		
	Seconda fase		
	Fonte: http://www.regione.liguria.it		



5.4 Capacità di laboratorio e laboratori ufficiali

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato Art. 4.2.c
5.4.1	Le autorità competenti dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test.	
5.4.2	L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee: a) EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»; b) EN ISO/CEI 17011 su «Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità».	Art. 12.1 Art. 12.2



LINEE GUIDA

		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti Criteri e modalità per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti Criteri e modalità di interfaccia tra la ACL e i laboratori ufficiali	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti Criteri e modalità di interfaccia tra la ACL e i laboratori ufficiali
	Seconda fase	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale
	Prima fase	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Elenco dei laboratori ufficiali Documenti normativi/Procedure documentate per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Elenco dei laboratori ufficiali regionali (se esistenti) Documenti normativi/Procedure documentate per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali di cui dispone l'ACR, ove applicabile	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Documentazione correlata Accesso all'elenco dei laboratori ufficiali
	Seconda fase	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	Accesso all'elenco dei laboratori ufficiali Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire

Riferimenti cogenti

Reg. 882/04

se non altrimenti specificato

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Art.33

1. Gli Stati membri predispongono che per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento. Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.

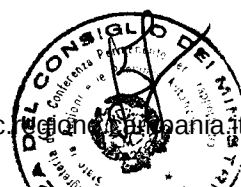
2. Questi laboratori nazionali di riferimento:

- collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza;
 - coordinano, nella loro sfera di competenza, le attività dei laboratori ufficiali responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 11;
 - se del caso, organizzano test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali e assicurano un adeguato follow-up dei test comparativi effettuati;
 - assicurano la trasmissione all'autorità competente e ai laboratori nazionali ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;
 - offrono assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;
 - hanno la responsabilità di effettuare altri compiti specifici previsti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, fatti salvi ulteriori compiti nazionali previsti.
3. L'articolo 12, paragrafi 2 e 3, si applica ai laboratori nazionali di riferimento.
4. Gli Stati membri comunicano la denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per un laboratorio comunitario di riferimento, devono far sì che questi laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio comunitario di riferimento.
6. Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.
7. I paragrafi da 1 a 5 si applicano lasciando impregiudicate norme più specifiche, in particolare il capo VI del regolamento (CE) n. 999/2001 e l'articolo 14 della direttiva 96/23/CE.



LINEE GUIDA				
	ACC	ACR	ACL	
Elementi di conformità	Prima fase	Criteri per la designazione e revoca dei LNR. Modalità operative per la designazione e la revoca dei LNR e per la pubblicazione degli elenchi sul sito web del Ministero salute	Accesso agli elenchi dei laboratori	Accesso agli elenchi dei laboratori
	Seconda fase	Pubblicazione degli elenchi		
Evidenze oggettive	Prima fase	Elenco dei LNR Comunicazione di denominazione e indirizzo di ciascun LNR alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.		
	Seconda fase			

fonte: <http://burc.italiane.org/pania.it>



5.5 laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.5.1.	1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004. 2. Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004. 3. Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche: [...] e) campionature e analisi.	Reg. 852/2004, art. 4 (3)
5.5.2.	Il presente accordo si applica ai: a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari; b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.	Legge 7/7/09 n. 88, art. 40, c. 2; Accordo CSR 8/7/10, art. 1
5.5.3.	1. I laboratori di cui all'art., lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. 2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l'iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente accordo. I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.	Accordo CSR 8/7/10, art. 2
5.5.4.	1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori presenti sul proprio territorio. a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; b) non ancora accreditati ai sensi dell'articolo 2 comma 1, ma che abbiano comprovato l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tale caso l'accreditamento dovrà essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio alla Regione o alla Provincia Autonoma dell'istanza. 2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 consente l'esercizio dell'attività inerente il presente accordo su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata. 3) Le Regioni e Province Autonome provvedono alla pubblicazione, con cadenza almeno annuale, degli elenchi di cui al presente articolo, aggiornati, trasmettendone copia al Ministero della salute, per la pubblicazione dell'elenco nazionale sul sito del medesimo Ministero.	Accordo CSR 8/7/10, art. 3

for info: <http://burc.regione.lombardia.it>



LINEE GUIDA				
		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Acquisizione degli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo Modalità operative per la pubblicazione degli elenchi sul sito web del Ministero salute	modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di: laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari; laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;	
	Seconda fase		Modalità operative per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione di conformità dei laboratori	Attuazione delle indicazioni regionali
Evidenze oggettive	Prima fase	Pubblicazione dell'elenco nazionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo	Elenco regionale dei laboratori di autocontrollo Accesso all'elenco regionale e nazionale	Accesso all'elenco regionale e nazionale
	Seconda fase		Procedura sulle modalità operative per la valutazione di conformità dei laboratori	Registrazioni relative alle verifiche effettuate

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Parte 6. Controllo ufficiale

6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali

Riferimenti cogenti

Reg. 882/04
se non altrimenti specificato

6.1.1	OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONTROLLI UFFICIALI	
6.1.1.1	<i>I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzino dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.</i>	Art. 3.3
6.1.1.2	<i>I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004.</i>	Art. 3.4
6.1.1.3	<i>Le AC adottano tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere immessi sul mercato in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.</i>	Art. 3.5
6.1.1.4	<i>L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.</i>	Art. 3.6
6.1.1.5	<i>L'autorità competente che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.</i>	Art. 3.7
6.1.1.6	<i>I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico.</i>	Art. 11.7
6.1.2	ATTIVITÀ, METODI E TECNICHE DI CONTROLLO	
6.1.2.1.	<i>I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.</i>	Art. 10.1
6.1.2.2.	<i>I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:</i> a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti; b) l'ispezione di: i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti; ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti; iii) prodotti semilavorati; iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; v) prodotti e procedimenti di pulizia e di	Art. 10.2



	manutenzione e antiparassitari; vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti; d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria; e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti; f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale; g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti; h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti; i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.	
6.1.3	METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI	
6.1.3.1	I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure: a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.	Art. 11.1
6.1.3.2	Allorquando il paragrafo 5.4.3.1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.	Art. 11.2
6.1.3.3	I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III del Regolamento 882/2004.	Art. 11.3
6.1.4.	CONTROLLI UFFICIALI SUI MANGIMI E SUGLI ALIMENTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI	
6.1.4.1	Restano impregiudicate le disposizioni relative ai controlli veterinari sui mangimi e gli alimenti di origine animale previsti dalla direttiva 97/78/CE. Tuttavia, l'autorità competente designata a norma della direttiva 97/78/CE svolge, se del caso, controlli ufficiali integrativi per la verifica della conformità agli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti non coperti da tale direttiva, compresi gli aspetti di cui al titolo VI, capo II, del regolamento 882/2004.	Art. 14.1
6.1.4.2	Le norme generali di cui agli articoli da 18 a 25 del regolamento 882/2004 si applicano anche ai controlli ufficiali su tutti i mangimi e gli alimenti, compresi quelli di origine animale.	Art. 14.2
6.1.4.3	I risultati soddisfacenti dei controlli sulle merci: a) poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92; oppure b) destinate ad essere manipolate in zone franche o in magazzini franchi, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né osta a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati. L'autorità competente esegue controlli ufficiali regolari sui mangimi e gli alimenti di origine non animale non inclusi nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, importati nei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004. Essa organizza detti controlli sulla base del piano di controllo nazionale pluriennale elaborato a norma degli articoli da 41 a 43 e sulla base dei rischi potenziali. I controlli coprono tutti gli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.	Art. 14.3
6.1.5.1		Art. 15.1



6.1.4.5	I controlli si svolgono in un luogo appropriato, compreso il punto di entrata delle merci in uno dei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004, il punto di immissione in libera pratica, i magazzini, gli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che li importa o in altri punti della catena alimentare animale e umana.	Art. 15.2
6.1.4.6	Tali controlli possono essere effettuati anche su merci: a) poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92; o b) destinate ad entrare in zone franche o in magazzini franchi, quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.	Art. 15.3
6.1.4.7	I risultati soddisfacenti dei controlli di cui al paragrafo 3 non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né ostano a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.	Art. 15.4
6.1.4.8	Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, è predisposto e aggiornato un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004. La frequenza e la natura di tali controlli sono stabilite secondo la stessa procedura. Nel contempo le tasse relative a tali controlli possono essere fissate secondo la stessa procedura.	Art. 15.5
6.1.4.9	I controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del Regolamento 882/2004, comprendono almeno un controllo documentale sistematico, un controllo di identità per campionamento e, se del caso, un controllo fisico.	art. 16.1
6.1.4.10	I controlli fisici sono effettuati con una frequenza che dipende da: a) i rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi; b) la cronistoria della conformità alle norme per il prodotto in questione del paese terzo e dello stabilimento d'origine, nonché degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che importano ed esportano il prodotto; c) i controlli effettuati dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che importa il prodotto; d) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo d'origine.	art 16.2
6.1.4.11	Le AC assicurano che i controlli fisici sono effettuati in condizioni appropriate e in un luogo che abbia accesso alle appropriate infrastrutture di controllo, che consenta di svolgere adeguatamente le indagini, di prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e di manipolare in modo igienico i mangimi e gli alimenti. I campioni devono essere manipolati in modo tale da garantirne la validità dal punto di vista sia giuridico che analitico. Le autorità competenti garantiscono che le attrezzature e le metodologie siano idonee a misurare i valori limite previsti dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale.	art 16.3
6.1.4.12	1. Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 5 del Regolamento 882/2004, le AC: — hanno accesso per i vari tipi di mangimi e alimenti, alle appropriate infrastrutture di controllo dei punti di entrata nel loro territorio e — richiedono agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura di una partita. Gli Stati membri possono applicare le stesse norme ad altri mangimi di origine non animale. 2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi misura da essi adottata a norma del paragrafo 1.	Art. 17
6.1.4.13	Tali misure sono concepite in modo da evitare inutili turbative degli scambi. In caso di sospetta non conformità oppure se sussistono dubbi quanto all'identità o all'effettiva destinazione della partita, o alla corrispondenza tra la partita e le sue garanzie certificate, l'autorità competente effettua controlli ufficiali per confermare il sospetto o il dubbio ovvero dimostrarlo infondato. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all'ottenimento dei risultati dei controlli ufficiali.	Art. 18

Fonte: <http://burc.reg>



6.1.4.14	1. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale dei mangimi o degli alimenti provenienti da paesi terzi che non sono conformi alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e, consultati gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, prende le seguenti misure per quanto riguarda siffatti mangimi o alimenti: a) ordina che detti mangimi o alimenti siano distrutti, sottoposti a trattamento speciale a norma dell'articolo 20 o rinviati al di fuori della Comunità a norma dell'articolo 21 del Regolamento 882/2004; può anche prendere altre misure appropriate quali l'uso di mangimi o alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; b) se i mangimi o gli alimenti sono già stati immessi sul mercato, procede al loro monitoraggio o, se del caso, ne ordina il richiamo o il ritiro prima di prendere una delle misure di cui sopra; c) si accerta che i mangimi o gli alimenti non causino nessun effetto nocivo per la salute degli esseri umani e degli animali, né direttamente né tramite l'ambiente, nel corso dell'attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b), oppure in attesa della medesima. 2. Tuttavia, se: a) i controlli ufficiali di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento 882/2004 indicano che una partita è nociva per la salute degli esseri umani o degli animali o non sicura, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita in questione in attesa della sua distruzione o qualsiasi altra misura appropriata necessaria a tutelare la salute degli esseri umani e degli animali; b) i mangimi o gli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del Regolamento 882/2004 non sono presentati per i controlli ufficiali, o non sono presentati conformemente ai requisiti specifici stabiliti a norma dell'articolo 17 del Regolamento 882/2004, l'autorità competente ordina che siano richiamati e ne dispone il blocco ufficiale senza indugio, decidendone in seguito la distruzione oppure il rinvio, a norma dell'articolo 21 del Regolamento 882/2004. 3. Allorché non permette l'introduzione di mangimi o alimenti, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri delle sue constatazioni e dell'identità dei prodotti in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, e notifica le sue decisioni ai servizi doganali, unitamente alle informazioni relative alla destinazione finale della partita. 4. Le decisioni sulle partite sono soggette al diritto di ricorso di cui all'articolo 54, paragrafo 3 del Regolamento 882/2004.	Art. 19
6.1.4.15	1. I trattamenti speciali di cui all'articolo 19 del Regolamento 882/2004 possono comprendere: a) il trattamento o la lavorazione, per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti di un paese terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione; b) il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a fini diversi dal consumo animale o umano. 2. L'autorità competente assicura che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del Regolamento 882/2004, o, in mancanza di tali condizioni, alle norme nazionali.	Art. 20
6.1.4.16	1. L'autorità competente autorizza il rinvio di partite solo nei casi in cui: a) la destinazione sia stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita; b) l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti abbia informato prima l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese di destinazione se diverso dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi o gli alimenti in questione non hanno potuto essere immessi sul mercato della Comunità; c) quando il paese terzo di destinazione non è il paese terzo d'origine, l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita. 2. Fatte salve le regole nazionali applicabili rispetto ai termini previsti per chiedere un ulteriore parere di esperti e qualora i risultati dei controlli ufficiali non lo precludano, il rinvio avviene, in linea generale, entro un massimo di 60 giorni dal giorno in cui l'autorità competente ha deciso sulla destinazione della partita a meno che non sia stata avviata un'azione legale. Se, allo scadere del periodo di 60 giorni il rinvio non avviene, la partita è distrutta, a meno che il ritardo sia giustificato.	Art. 21

	3. In attesa del rinvio delle partite o della conferma dei motivi del rifiuto, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale delle partite in questione. 4. Secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri e notifica le sue decisioni ai servizi doganali. Le autorità competenti cooperano conformemente al titolo IV del Regolamento 882/2004 per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nella Comunità le partite respinte.	
6.1.4.17	L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile delle partite o il suo rappresentante sono responsabili dei costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento 882/2004.	Art. 22
6.1.4.18	2. Qualora sia stata concessa una simile approvazione, la frequenza dei controlli alle importazioni di mangimi o alimenti può essere ridotta di conseguenza. Tuttavia, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti importati conformemente all'approvazione di cui al paragrafo 1 dell'art. 23 del Regolamento 882/2004 per assicurare che i controlli pre-esportazione effettuati nel paese terzo rimangano efficaci.	Art. 23.2
6.1.4.19	1. Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al presente capo, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano strettamente. 2. Per quanto concerne le partite di mangimi e alimenti di origine animale e di mangimi e alimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del Regolamento 882/2004 i servizi doganali non ne consentono l'introduzione né la manipolazione in zone franche o in magazzini franchi senza l'accordo dell'autorità competente. 3. Quando sono prelevati campioni, l'autorità competente informa i servizi doganali e gli operatori interessati e indica se le merci possono o meno essere messe in uscita prima che siano disponibili i risultati delle analisi dei campioni, purché sia garantita la tracciabilità della partita. 4. In caso di immisione in libera pratica, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 339/93.	Art. 24
6.1.5	RELAZIONI	
6.1.5.1	L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.	Art. 9.1
6.1.5.2	Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.	Art. 9.2
6.1.5.3	L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 4.7.7.2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.	Art. 9.3
6.1.6	CONTROLLI COMUNITARI NEGLI STATI MEMBRI	
6.1.6.1	Esperti della Commissione effettuano audit generali e specifici negli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Gli audit generali e specifici sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.	Art. 45.1
6.1.6.2	Le autorità competenti: a) assicurano un appropriato follow-up delle raccomandazioni risultanti dai controlli comunitari; b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo; c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.	Art. 45.5

Fonte: <http://burc.regio...>



LINEE GUIDA

	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi
	Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali	Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali	Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali
	Indicazioni per la definizione della modulistica e la elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio	Indicazioni per la definizione della modulistica e la elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio	Definizione della modulistica ed elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio
Fase Seconda	Modalità operative e responsabilità in merito alla cooperazione tra le AC e la Commissione e l'assistenza reciproca tra Stati Membri	Attività di interfaccia e coordinamento con le altre AC qualora necessario	Attività di interfaccia e coordinamento con le altre AC qualora necessario
	indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)	indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)	indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)

